

**PROTOCOLLO PER LE BUONE PRASSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI
SERVIZI GIUSTIZIA RELATIVI ALL'AUDIZIONE DEI BENEFICIANDI DI
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DICHIARATI INTRASPORTABILI MEDIANTE IL
SISTEMA DELLA VIDEOCONFERENZA**

Il Presidente del Tribunale di Udine, dott. Paolo Corder, domiciliato per la sua funzione presso la sede del Tribunale, in Udine al Largo Ospedale Vecchio n. 1, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Tribunale di Udine, nella sua qualità di legale rappresentante

E

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Friuli Centrale, di seguito denominato SSC, dott. Giovanni Barillari

RICHIAMATI

La Legge 9 gennaio 2004 n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali";

La Legge Regionale 16 novembre 2010, n. 19 "Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela dei soggetti deboli";

L'art. 407 c.c. nella parte in cui dispone che il "giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa - il beneficiario - si trova, e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste";

Il Protocollo sottoscritto in data 16.04.2015 in relazione alla "Promozione e supporto dello Sportello per l'Amministrazione di Sostegno", di cui il presente costituisce un'appendice migliorativa per l'utenza, sottoposto alle medesime valutazioni di cui alla risposta resa dal Ministero della Giustizia con nota prot. 0004122 e del 27.11.2017;

Il Protocollo sottoscritto in data 11.04.2018 per le buone prassi nell'ambito della gestione della volontaria giurisdizione per il miglioramento dell'efficienza dei servizi giustizia relativi all'audizione dei beneficiandi di amministrazione di sostegno dichiarati intrasportabili mediante il sistema di videoconferenza

Viste le esperienze di videoconferenze maturate dagli Enti firmatari in fase di emergenza Covid e considerata la necessità di mantenere quanto più possibile prassi di protezione soprattutto nei confronti delle persone fragili alla luce delle disposizioni normative anti Covid

RITENUTO

essenziale affinare la collaborazione tra i soggetti sottoscrittori al fine di contribuire al miglioramento dell'efficacia dei servizi giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica dei soggetti deboli e per l'effetto offrire ai cittadini impossibilitati a recarsi in Tribunale per l'audizione, quali beneficiandi di procedure per ads, il rispetto della dignità, sancito dal titolo I della Carta dei Diritti Fondamentali;

che il sistema della videochiamata, già riconosciuto strumento valido per i soggetti affetti da disabilità (cfr. L. 219/2017 art. 1 co. 4) al fine di esprimere il consenso / diniego informato ai trattamenti sanitari non urgenti, possa porsi come lo strumento di raccordo tecnico idoneo ad assicurare il rispetto della legge (audizione necessaria dell'amministrando) e della dignità del malato, ma anche dell'efficienza del sistema giustizia;

che il presente protocollo si pone come guida all'effettuazione delle udienze di audizione degli amministrandi dichiarati intrasportabili, ovunque essi si trovino, alla "presenza" da un lato del GT e dall'altro del ricorrente Ambito o Comune o responsabile del Servizio Sanitario e/o Sociale, direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza del soggetto fragile;

SI STABILISCE CHE

Per gli utenti seguiti dagli enti sottoscrittori e da quelli che intenderanno nel tempo aderire al presente Protocollo, tra i soggetti di cui all'art. 404 ss c.c. legittimati a proporre il ricorso per ADS oltre al supporto fornito per la gestione del procedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno (già oggetto del Protocollo sottoscritto in data 16.04.2015), potrà essere attivato l'esame della persona attraverso il sistema della videoconferenza secondo le seguenti modalità operative:

- 1- La procedura per proporre l'amministrazione di sostegno resta invariata fino alla pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di audizione;
- 2- Gli Enti proponenti il ricorso per ADS dei soggetti fragili dichiarati intrasportabili* per qualsiasi ragione, al fine di procedere all'audizione degli stessi, provvederanno a loro cura a recarsi nei luoghi ove questi si trovano, muniti di un PC/tablet provvisto di collegamento internet;

**si definiscono "intrasportabili" i soggetti per i quali il raggiungimento della sede del Tribunale comporta un eccessivo disagio per la persona stessa determinato dalla sua situazione psico-fisica o i soggetti per i quali l'organizzazione del trasporto comporta un eccessivo onere economico;*

- 3- La disponibilità al collegamento con il sistema della videoconferenza dovrà essere comunicata, di regola, nel ricorso introduttivo, salva la possibilità di richieste / modifiche successive legate a sopravvenute diverse valutazioni dell'Ente ricorrente.
Nel Decreto di convocazione all'udienza sarà indicata la modalità di collegamento che avverrà tramite il link della stanza virtuale del Giudice che terrà l'udienza attraverso l'applicativo Microsoft Teams.
- 4- Gli Enti coinvolti sono tenuti a comunicare al Tribunale il riferimento univoco dell'account di posta elettronica del professionista che sarà presente all'udienza, dotandosi di pc

(ovvero notebook, o altro device idoneo) munito di webcam e microfono e verificando anticipatamente la stabilità della connessione internet (se realizzata a mezzo rete Wifi, sincerandosi prima della copertura del servizio 4G). Il SSC indicherà nel ricorso il riferimento del cellulare di servizio dell'operatore che presenzierà alla videoconferenza al fine di agevolare eventuali problematiche che potrebbero insorgere nel corso della stessa

- 5- Una volta alla presenza del beneficiando da ascoltare e dei soggetti convocati all'udienza, come da decreto del GT, il ricorrente procederà alla loro identificazione, procedendo poi a chiamare il GT titolare del procedimento tramite collegamento al Link ed attendendo ammissione alla specifica "stanza virtuale" dedicata alla videoconferenza, dando così inizio al collegamento ed all'udienza di audizione che si terrà secondo i dettami ordinari di legge;
- 6- Le eventuali difficoltà tecniche che dovessero insorgere nel corso dell'udienza espletata mediante il sistema della videochiamata, ove non risolte o tali da rendere non comprensibile le dichiarazioni rese all'udienza, comporteranno l'attivazione della procedura di audizione nelle forme ordinarie;
- 7- Il G.T. redigerà il verbale dell'udienza tenuta con il sistema della videoconferenza, provvedendo alla descrizione delle attività svolte da remoto (riportando le domande fatte, ogni dichiarazione resa dalle parti presenti, lo stato del beneficiando ed ogni altro elemento utile alle finalità della predetta udienza);
- 8- Sarà cura del SSC mettere a disposizione dell'incaricato preposto un pc portatile dotato degli idonei strumenti per effettuare la videoconferenza in modalità sicura; gli operatori garantiscono la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196;
- 9- Con cadenza almeno annuale, si terrà una riunione tra i firmatari del presente Protocollo finalizzata a verificare l'andamento delle udienze svolte con la modalità della videochiamata, nonché la possibilità di aggiornare e/o modificare il Protocollo, al fine di adattarlo a esigenze sopravvenute o meglio valutate con l'uso dello stesso;
- 10- Ove altri Comuni e/o Enti e/o Aziende Sanitarie intendano aderire al presente Protocollo, provvederanno a sottoscriverlo per adesione, senza necessità di espletare altra formalità;
- 11- A tal fine il Protocollo viene depositato presso la Segreteria di Presidenza dell'intestato Tribunale per la consultazione e sottoscrizione;
- 12- Alcuon onere finanziario resta a carico del Tribunale per l'esecuzione del presente protocollo;
- 13- Gli oneri assicurativi dei soggetti che si recheranno presso gli amministrandi restano a carico esclusivo dell'ente dal quale dipendono;
- 14- Rimangono salve tutte le riserve di legge e la possibilità per i ricorrenti di preferire l'audizione degli amministrandi intrasportabili provvedendo a loro cura e spese al trasporto presso il Tribunale.

Udine,

Per il Tribunale di Udine
Il Presidente
dott. Paolo Corder

Per il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Friuli Centrale
Il Presidente
dott. Giovanni Barillari